CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI ERGOFTALMOLOGICI ED EVENTUALI VISITE OCULISTICHE DI COMPLETAMENTO PER I DIPENDENTI INAIL DELLA DIREZIONE REGIONALE E PER LE SEDI DI MILANO NORD, MILANO EST, MILANO CENTRO, LEGNANO, MILANO SUD, LODI, SESTO SAN GIOVANNI, RHO, VARESE, BUSTO ARSIZIO, GALLARATE, SARONNO E DELLA TIPOGRAFIA DI VIA BUONCOMPAGNI N. 41

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4341 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (nel prosieguo "Fondazione"), con sede legale in via Francesco Sforza 28 – 20122 - Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 04724150968, nella persona del Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso la sede predetta,

E

INAIL – DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA (nel prosieguo "INAIL"), con sede legale in Milano, via Giuseppe Mazzini n. 7, Codice Fiscale 01165400589 Partita iva 00968951004, rappresentata dal Dr. Giuseppe Gigante, codice fiscale: GGNGPP63B25I018X, domiciliato per la carica presso la predetta Direzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

INAIL si avvale della Fondazione IRCCS, presso gli ambulatori della SC Medicina del Lavoro siti in Milano, via Francesco Sforza 35, presso il padiglione Devoto, piano terra, per l'effettuazione di controlli ergoftalmologici ed eventuali visite oculistiche di completamento, finalizzati alla sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti della Direzione Regionale Lombardia, delle sedi di Milano Nord, Milano Est, Milano Centro, Legnano, Milano Sud, Lodi, Sesto San Giovanni, Rho, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e della Tipografia di via Buoncompagni

n. 41, in attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 41 e 176 del D.lgs. 81/2008.

Le prestazioni in oggetto sono rese dal personale della SC Medicina del Lavoro della Fondazione, durante il normale orario di servizio.

Le date ed i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita dovranno essere concordati da parte della Segreteria del singolo Datore di Lavoro della Direzione regionale Lombardia e delle Sedi interessate (indicate all'Allegato 2) con la Segreteria della Medicina del Lavoro all'indirizzo e-mail medicinapreventiva@policlinico.mi.it.

Le Parti si impegnano a concordare il luogo, il giorno e l'orario di svolgimento delle visite, previa presentazione, a cura di ciascun Datore di Lavoro di apposita comunicazione indirizzata a medicinapreventiva@policlinico.mi.it nella quale deve essere riportato un prospetto con nome, cognome, codice fiscale del Soggetto da sottoporre a visita nonché il codice della prestazione da erogare senza ricetta.

Al termine della prestazione, una copia degli esiti degli accertamenti (valutazione ergoftalmologica, eventuale esito visita oculistica) viene consegnata al lavoratore mentre l'altra, in busta chiusa, all'attenzione del medico competente. Ove questo non sia possibile per esigenze cliniche e/o organizzative, la SC Medicina del Lavoro della Fondazione provvede all'invio per posta ordinaria di copia dei referti degli accertamenti eseguiti al medico competente INAIL. In questa evenienza viene comunque consegnato un'attestazione datata di prestazione eseguita al lavoratore.

Art. 2 - Corrispettivo economico

Per ciascun controllo ergoftalmologico sarà corrisposto alla Fondazione l'importo

di € 40,00.

Per ciascuna visita specialistica oculistica di completamento sarà corrisposto alla Fondazione l'importo di € 25,00.

La Fondazione si impegna all'emissione della fattura elettronica per il corrispettivo delle prestazioni erogate, specificando l'appartenenza alla rispettiva Sede di competenza.

Per i riferimenti delle singole Sedi si rinvia all'allegato 2, che costituisce parte integrante della stessa.

La Fondazione si asterrà dall'indicare nominativi e dati personali riferiti ai dipendenti INAIL sottoposti a sorveglianza sanitaria.

In ogni fattura sarà presente un allegato alla stessa con indicazione dei nominativi degli esposti.

INAIL, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Fondazione entro 60 giorni dalla ricezione, attraverso il canale di pagamento PagoPA.

La Fondazione è tenuta a dichiarare l'osservanza degli obblighi derivanti dal D Lgs 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le prestazioni saranno fatturate, con riferimento a ciascuna Sede, mensilmente con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 3 – Durata e recesso

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla sottoscrizione e non si rinnova tacitamente. La medesima può essere rinnovata alle medesime condizioni per un ulteriore biennio entro tre mesi dalla scadenza, previo accordo tra le parti.

L'eventuale riaffidamento del servizio verrà preceduto da comunicazione scritta, da cui risulti il corrispettivo, i termini e le modalità di rinnovo concordate.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 4 – Copertura assicurativa

INAIL si impegna a garantire, a proprie cure e spese, adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e manleva la Fondazione per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento della stessa.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la Legge n. 24/2017 (Legge Gelli).

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

Art.5 - Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (Art. 28 Regolamento UE 679/2016)

Si rinvia all'allegato 1 alla presente convenzione che costituisce parte integrante della stessa.

Art. 6 – Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei codici etici e di comportamento. In particolare, le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e comportamento [visibili e

consultabili sui rispettivi siti internet: www.policlinico.mi.it e Inail.it]

conformemente a quanto prescritto dalla L. 190/2012.

Le prescrizioni contenute negli atti in parola costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto.

Art.7 - Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e INAIL.

Art. 8 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico di INAIL, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a cura e con spese a carico della parte che vi abbia interesse.

Art. 9 – Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, per eventuali controversie sorte in relazione alla presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La presente Convenzione viene redatta in un unico originale elettronico e sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

INAIL (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)

Il Direttore regionale

Dott. Giuseppe Gigante